

SIN BACINO DEL FIUME SACCO NOVITÀ SUI PROCEDIMENTI E PRIME RISULTANZE

SEDE UNINDUSTRIA
FROSINONE

Martedì 11 Luglio 2023

Regolamento sugli interventi e opere nei SIN: prime riflessioni

Avv. Giuseppe Le Pera

Con il patrocinio di



In collaborazione con



Le origini: atti amministrativi

- ❑ Gestione degli **interventi urgenti** ed attuabili anche in pendenza delle indagini di caratterizzazione, all'interno della perimetrazione del sito di bonifica di interesse nazionale di **Gela, Conferenza di servizi 2005 (ristrutturazioni in aree in esercizio**, a condizione che non interferiscono con le matrici ambientali e non compromettano i successivi interventi di bonifica; gli **interventi di natura edilizia** che modificano lo stato dei suoli possono essere effettuati solo dopo che sia stata accertata la conformità di detti suoli ai limiti di concentrazione massima ammissibile; sono ammissibili **opere pubbliche che rivestono carattere di indifferibilità ed urgenza** e che comportano una limitata movimentazione di terreno, ad esempio posa di reti fognarie e/o idriche, allacciamento alla rete elettrica, alla rete telefonica; alla rete fognaria, recinzioni, nonché allacci a servizi pubblici che comportino una limitata movimentazione di terreno e le recinzioni con fondazioni superficiali)
- ❑ Procedure per l'esecuzione di sottoservizi, di opere di viabilità connesse al servizio pubblico di mobilità', di opere di urbanizzazione primaria, nonché dei relativi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nel territorio compreso nell'ambito del sito nazionale di "**Venezia – Porto Marghera**", 2005
- ❑ Protocollo per la realizzazione di infrastrutture elettriche all'interno di aree produttive nei SIN, **TERNA 2014**
- ❑ Protocollo opere minori Raffineria di **Gela, 2018**
- ❑ Protocollo SIN Bacino del Fiume **Sacco, 2019**

Art. 34 DL 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 2014, n. 164 (abrogato dall'art. 52, comma 2, DL n. 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 120/2020 (abrogato))

7. Nei siti inquinati, nei quali sono in corso o non sono ancora avviate attività di messa in sicurezza e di bonifica, possono essere realizzati interventi e opere richiesti dalla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture, compresi adeguamenti alle prescrizioni autorizzative, nonché opere lineari necessarie per l'esercizio di impianti e forniture di servizi e, più in generale, altre opere lineari di pubblico interesse a condizione che detti interventi e opere siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudicano né interferiscono con il completamento e l'esecuzione della bonifica, né determinano rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area.

8. Ai fini dell'applicazione del comma 7 sono rispettate le seguenti procedure e modalità di caratterizzazione, scavo e gestione dei terreni movimentati:

a) nel caso in cui non sia stata ancora realizzata la caratterizzazione dell'area oggetto dell'intervento, e' analizzato un numero significativo di campioni di suolo e sottosuolo insaturo prelevati da stazioni di misura rappresentative dell'estensione dell'opera e del quadro ambientale conoscitivo. I punti di campionamento e analisi devono interessare per ogni stazione il campione di suolo superficiale, puntuale, il campione medio

rappresentativo del primo metro di profondità, il campione puntuale del fondo scavo, nonché eventuali livelli di terreno che presentino evidenza organolettica di contaminazione. Il piano di dettaglio della caratterizzazione, comprensivo della lista degli analiti da ricercare e' concordato con l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente territorialmente competente che si pronuncia entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta del proponente, eventualmente stabilendo particolari prescrizioni in relazione alla specificità del sito e dell'intervento. Il proponente, trenta giorni prima dell'avvio dei lavori, trasmette agli Enti interessati il Piano di caratterizzazione definitivo, comprensivo del piano operativo degli interventi previsti e di un dettagliato cronoprogramma con l'indicazione della data di inizio dei lavori;

b) in presenza di attività di messa in sicurezza operativa già in essere, il proponente, in alternativa alla caratterizzazione di cui alla lettera a), previa comunicazione all'ARPA da effettuarsi con almeno quindici giorni di anticipo, può avviare la realizzazione degli interventi e delle opere. Al termine dei lavori, l'interessato assicura il ripristino delle opere di messa in sicurezza operativa;

c) le attività di scavo sono effettuate con le precauzioni necessarie a non aumentare i livelli di inquinamento delle matrici ambientali interessate e, in particolare, delle acque sotterranee. Le eventuali fonti attive di contaminazione, quali rifiuti o prodotto libero, rilevate nel corso delle attività di scavo, sono rimosse e gestite nel rispetto delle norme in materia di gestione rifiuti. I terreni e i materiali provenienti dallo scavo sono gestiti nel rispetto dei commi 3 e 4.

9. Il riutilizzo in situ dei materiali prodotti dagli scavi è sempre consentito se ne è garantita la conformità alle concentrazioni soglia di contaminazione/valori di fondo.

10. I terreni non conformi alle concentrazioni soglia di contaminazione/valori di fondo, ma inferiori alle concentrazioni soglia di rischio, possono essere riutilizzati in situ con le seguenti prescrizioni:

a) le concentrazioni soglia di rischio, all'esito dell'analisi di rischio, sono preventivamente approvate dall'autorità ordinariamente competente, mediante convocazione di apposita conferenza di servizi. I terreni conformi alle concentrazioni soglia di rischio sono riutilizzati nella medesima area assoggettata all'analisi di rischio;

b) qualora ai fini del calcolo delle concentrazioni soglia di rischio non sia stato preso in considerazione il percorso di lisciviazione in falda, l'utilizzo dei terreni scavati è consentito solo se nell'area di riutilizzo sono attivi sistemi di barrieramento fisico o idraulico di cui siano comprovate l'efficienza e l'efficacia.

Art. 242-ter, TUA (art. 52, co. 1, DL n. 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 120/2020; modificato dall'art. 37, DL n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 108/2021)

1. Nei siti oggetto di bonifica, inclusi i siti di interesse nazionale,

- possono essere realizzati i **progetti** del Piano nazionale di ripresa e resilienza, interventi e opere richiesti dalla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture, compresi adeguamenti alle prescrizioni autorizzative, nonché opere lineari necessarie per l'esercizio di impianti e forniture di servizi e, più in generale, altre opere lineari di pubblico interesse, di sistemazione idraulica, di mitigazione del rischio idraulico, opere per la realizzazione di impianti per la produzione energetica da fonti rinnovabili e di sistemi di accumulo, esclusi gli impianti termoelettrici, fatti salvi i casi di riconversione da un combustibile fossile ad altra fonte meno inquinante o qualora l'installazione comporti una riduzione degli impatti ambientali rispetto all'assetto esistente, opere con le medesime connesse, infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, nonché le tipologie di opere e interventi individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7-bis,
- **a condizione che** detti interventi e opere siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudichino né interferiscano con l'esecuzione e il completamento della bonifica, né determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area nel rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
- 1-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per la realizzazione di **opere che non prevedono scavi ma comportano occupazione permanente di suolo, a condizione che il sito oggetto di bonifica sia già caratterizzato ai sensi dell'articolo 242.**

Art. 242-ter, TUA (art. 52, co. 1, DL n. 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 120/2020; modificato dall'art. 37, DL n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 108/2021)

- 2. La valutazione del rispetto delle condizioni di cui al comma 1 e al comma 1-bis è effettuata da parte **dell'autorità competente ai sensi del Titolo V**, Parte quarta, del presente decreto, nell'ambito dei procedimenti di approvazione e autorizzazione degli interventi e, ove prevista, nell'ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale.
- 3. Per gli interventi e le opere individuate al comma 1 e al comma 1-bis, nonché per quelle di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto per le aree ricomprese nei siti di interesse nazionale, e le regioni per le restanti aree, provvedono all'individuazione delle categorie di interventi che non necessitano della preventiva valutazione da parte dell'Autorità competente ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del presente decreto, e, qualora necessaria, definiscono i criteri e le procedure per la predetta valutazione nonché le modalità di controllo.

Art. 242-ter, TUA (inserito dall'art. 52, co. 1, DL n. 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 120/2020; modificato dall'rt. 37, DL n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 108/2021)

- 4. Ai fini del rispetto delle condizioni previste dal comma 1, anche nelle more dell'attuazione del comma 3, sono rispettate le seguenti procedure e modalità di **caratterizzazione**, scavo e gestione dei terreni movimentati:
- a) nel caso in cui non sia stata ancora realizzata la caratterizzazione dell'area oggetto dell'intervento ai sensi dell'articolo 242, il soggetto proponente **accerta lo stato di potenziale contaminazione del sito** mediante un **Piano di indagini preliminari**. Il Piano, comprensivo della lista degli analiti da ricercare, è **concordato con l'Agenzia** di protezione ambientale territorialmente competente che si pronuncia entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla richiesta del proponente, eventualmente stabilendo **particolari prescrizioni** in relazione alla specificità del sito. In caso di mancata pronuncia nei termini da parte dell'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, il Piano di indagini preliminari è concordato con l'ISPRA che si pronuncia entro i quindici giorni successivi su segnalazione del proponente. **Il proponente, trenta giorni prima dell'avvio delle attività d'indagine, trasmette agli enti interessati il piano con la data di inizio delle operazioni**. Qualora l'indagine preliminare accerti l'avvenuto **superamento delle CSC** anche per un solo parametro, il soggetto proponente ne dà immediata comunicazione con le forme e le modalità di cui all'articolo 245, comma 2, con la descrizione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza adottate;

- b) **in presenza di attività di messa in sicurezza operativa** già in essere, il proponente può avviare la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al comma 1 **previa comunicazione all'Agenzia** di protezione ambientale territorialmente competente da effettuarsi **con almeno quindici giorni di anticipo** rispetto all'avvio delle opere. Al termine dei lavori, l'interessato assicura il ripristino delle opere di messa in sicurezza operativa;
- c) le attività di scavo sono effettuate con le precauzioni necessarie a non aumentare i livelli di inquinamento delle matrici ambientali interessate e, in particolare, delle acque sotterranee. Le eventuali fonti attive di contaminazione, quali rifiuti o prodotto libero, rilevate nel corso delle attività di scavo, sono rimosse e gestite nel rispetto delle norme in materia di gestione dei rifiuti. I terreni e i materiali provenienti dallo scavo sono gestiti nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120;
- c-bis) **ove l'indagine preliminare di cui alla lettera a) accerti che il livello delle CSC non sia stato superato**, per i siti di interesse nazionale il procedimento si conclude secondo le modalità previste dal comma 4-bis dell'articolo 252 e per gli altri siti nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 242.

- 4-bis. Ai fini della definizione dei **valori di fondo naturale** si applica la procedura prevista dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120. E' fatta comunque salva la facoltà dell'ARPA territorialmente competente di esprimersi sulla **compatibilità** delle CSC (i.e. concentrazioni) rilevate nel sito con le condizioni geologiche, idrogeologiche e antropiche del contesto territoriale in cui esso è inserito. In tale caso le CSC riscontrate nel sito sono ricondotte ai valori di fondo.
- 5. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Decreti direttoriali sulle istanze ex art. 242-ter

- ❑ Decreto Direttoriale DG RIA 30 marzo 2021, n. 46 (Definizione del formato della modulistica da compilare per la presentazione dell'istanza di avvio del procedimento di valutazione di cui all'art. 242-ter, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 nel caso di **interventi ed opere di cui all'art. 242-ter, comma 1**, del medesimo decreto legislativo, da effettuare in aree ricomprese in Siti di Interesse Nazionale, anche in presenza di interventi ed opere che non prevedono attività di scavo ma comportano occupazione permanente di suolo)
- ❑ Decreto Direttoriale DG RIA 19 luglio 2021, n. 113 (Definizione del formato della modulistica da compilare per la presentazione dell'istanza di avvio del procedimento di valutazione di cui all'art. 242-ter, comma 3 del D.Lgs. 152/2006, nel caso di **interventi ed opere che ricadono nel campo di applicazione dell'art. 25 del DPR 13 giugno 2017, n. 120**, nonché nel caso di interventi ed opere che non prevedono scavi ma comportano occupazione permanente di suolo).
- <https://bonifichesiticontaminati.mite.gov.it/spazio-per-il-proponente/moduli-per-istanze/>

DECRETO 26 gennaio 2023, n. 45, Regolamento disciplinante le categorie di interventi che non necessitano della valutazione di cui all'art. 242-ter, comma 3, del D.Lgs 152/2006, nonché i criteri e le procedure per la predetta valutazione e le modalità di controllo

<https://bonifichesiticontaminati.mite.gov.it/spazio-per-il-proponente/valutazione-interferenze/>

- Art. 1, ambito di applicazione
- 2. Gli interventi e le opere, ivi compresi gli impianti e le attrezzature, necessari all'attuazione del progetto di bonifica e dimessa in sicurezza operativa o permanente, nonché i pozzi di emungimento per le finalità di cui alla Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo n. 152 del 2006, oggetto di approvazione ai sensi dell'articolo 252, comma 6, del medesimo decreto legislativo, **non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento.**

DECRETO 26 gennaio 2023, n. 45, Regolamento disciplinante le categorie di interventi che non necessitano della valutazione di cui all'articolo 242-ter, comma 3, del D.Lgs 152/2006, nonché i criteri e le procedure per la predetta valutazione e le modalità di controllo

**Art. 2
Classificazione degli interventi**

- a) Interventi e opere che possono essere realizzati liberamente senza alcun titolo abilitativo (art. 4)
- b) Interventi e opere che possono essere realizzati mediante relazione tecnica asseverata (art. 5)
- c) Interventi e opere che possono essere realizzati in presenza di attività di MISO del sito, mediante comunicazione (art. 6)
- d) Interventi e opere che possono essere realizzati mediante relazione tecnica asseverata, previa acquisizione del quadro ambientale secondo le modalità di cui (art. 7), che rispettano i requisiti tecnico-costruttivi e ambientali (allegato)
- e) Interventi e opere soggetti a valutazione delle interferenze disciplinati dalla disposizione del Capo III



In attesa dell'aggiornamento dei format, continuano ad applicarsi quelli già adottati

In via generale in fase di esecuzione devono essere adottate tutte le cautele per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area nel rispetto del decreto legislativo n. 81 del 2008

Art. 4
Attività libere

1. Rientrano in tale fattispecie:

- a) gli **interventi e le opere che non interferiscono con le matrici ambientali** quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli che non comportano scavi, perforazioni, movimentazioni e asportazioni di suoli, e non comportano ulteriore occupazione permanente di suolo;
- b) **gli interventi di urgenza;**
- c) **gli interventi di dismissione ovvero di demolizione anche in presenza di scavi.**



2. Gli interventi di urgenza di cui al comma 1, lettera b) , sono soggetti a **comunicazione** agli enti di cui all'articolo 11 (Modalità di controllo) **entro dieci giorni** dalla conclusione degli stessi. Tale comunicazione ha ad oggetto i motivi di urgenza, come descritti all'articolo 3, comma 1, lettera h) , le matrici ambientali coinvolte e la descrizione degli interventi eseguiti.
Provincia, Arpà e MASE
(p.c.)

b) Interventi e opere che possono essere realizzati mediante relazione tecnica asseverata

1. Possono essere realizzati mediante relazione tecnica asseverata ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le seguenti categorie di interventi:

a) gli interventi necessari al superamento delle **barriere architettoniche** e all'adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili, in quanto volti alla tutela ed alla promozione del valore costituzionale della persona umana;

b) gli **interventi su opere e infrastrutture esistenti**, anche in presenza di scavi, a condizione che non comportino ulteriore occupazione di suolo e sottosuolo, compresi gli interventi di miglioramento e/o adeguamento sismico degli edifici esistenti;

c) fatto salvo quanto previsto dalla lettera b) , **gli allacci e gli interventi di manutenzione delle reti anche con occupazione di nuovo suolo per l'esercizio di pubblici servizi quali**, a titolo esemplificativo, le reti fognaria, idrica, elettrica, telefonica e rete dati, illuminazione pubblica e gas metano, a condizione che tali opere comportino una limitata **movimentazione di terreno comunque non superiore a quaranta metri cubi, la profondità dello scavo di progetto non sia superiore a 2 metri dal piano di campagna e non sia interessata la porzione satura dell'acquifero**;

d) le recinzioni e i pergolati con fondazioni superficiali a condizione che la profondità dello scavo di progetto non sia superiore a 1 metro dal piano di campagna e non sia interessata la porzione satura dell'acquifero;

e) gli interventi di pulizia e manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua per la prevenzione del rischio idrogeologico;

f) gli interventi e le opere che **non interferiscono con le acque sotterranee**, a condizione che sia stato accertato, nel rispetto delle procedure previste dalla Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il **non superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione dei suoli**, ovvero il **non superamento delle concentrazioni soglia di rischio dei suoli** approvate ai sensi dell'articolo 242, comma 4, del medesimo decreto legislativo, e l'intervento da realizzare, per le sue caratteristiche, non modifichi il modello concettuale definitivo approvato

presentazione dell'istanza/comunicazione formazione titolo per la costruzione

2. La tipologia di interventi e opere e il rispetto delle relative condizioni, ove previste, sono asseverati da un tecnico abilitato mediante relazione.

3. Ai fini del controllo di cui all'articolo 11, la relazione tecnica asseverata è trasmessa all'Autorità procedente nonché alla provincia, all'Agenzia regionale di protezione ambientale e all'Azienda sanitaria locale territorialmente competenti, informando anche il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e le regioni interessate

condizioni

- Non interferenza con le acque sotterranee
- Non superamento delle CSC dei suoli
- ovvero Non superamento CSR dei suoli
- Invariabilità del MCD

Interventi e opere che possono essere realizzati in presenza di attività di **MISO del sito, mediante comunicazione (art. 6)**

1. Laddove intenda effettuare uno o più interventi o opere tra quelli disciplinati dagli artt. 242, co. 9, terzo periodo, e 242 -ter , co. 4, lettera b), del D.Lgs. n. 152 del 2006, in presenza di attività di messa in sicurezza operativa del sito, **il proponente** ne dà comunicazione, **almeno quindici giorni prima dell'avvio dei lavori, all'ARPA territorialmente competente, dandone notizia anche al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.**
2. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, qualora gli interventi e le opere pregiudichino le attività di messa in sicurezza operativa del sito, **l'ARPA** competente dispone **nel termine perentorio di quindici giorni**, comunicandolo al proponente, il divieto di avvio dei lavori, ovvero l'avvio con prescrizioni. Trascorso inutilmente il termine di cui al primo periodo, gli interventi e le opere si intendono assentiti.

Procedure e soggetti interessati

- 1) **Comunicazione del proponente all'Arpa e per conoscenza al MASE, sulla tipologia dei lavori entro 15 gg dal loro avvio;**
- 2) **Solo nel caso Arpa valuti che l'intervento generi pregiudizio con le attività di MISO, la medesima entro i 15 gg dal ricevimento della proposta comunica il divieto all'avvio dei lavori o eventuali prescrizioni.**

Art. 7.

Interventi e opere che possono essere realizzati mediante **relazione tecnica asseverata, previa acquisizione del quadro ambientale**

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, sono realizzati mediante **relazione tecnica asseverata**, redatta da un tecnico abilitato, ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, gli interventi e le opere che rispettano **i requisiti tecnico-costruttivi e ambientali di cui all'allegato** al presente regolamento, **previa acquisizione del quadro ambientale** secondo le modalità di cui al comma 2 del presente articolo.

presentazione
dell'istanza/comunicazione
formazione titolo per la costruzione

2. La tipologia di interventi e opere e il rispetto dei requisiti tecnico-costruttivi e ambientali di cui all'allegato, sono asseverati da un tecnico abilitato mediante relazione.

Modalità di acquisizione del quadro ambientale (sito + dettaglio area intervento)

- a) **indagini preliminari**, per interventi/opere ex **art 242-ter, co. 1** (nel caso di aree non ancora caratterizzate)
- b) **piano di caratterizzazione/indagini integrative**, per interventi/opere ex **art 242-ter, co. 1**, nel caso in cui il medesimo piano sia stato approvato;
- c) **piano di dettaglio eseguito nel rispetto dell'articolo 25**, comma 1, lettera a), del DPR 120/2017, per le attività di scavo da realizzarsi **nei siti già caratterizzati**. In tali casi i risultati del piano di dettaglio devono essere acquisiti prima dell'esecuzione degli interventi e delle opere
- d) **risultati del processo di caratterizzazione descritto nell'allegato 2** per la realizzazione di opere diverse da quelle di cui all'articolo 242 -ter, comma 1, che non prevedono scavi ma comportano occupazione permanente di suolo.

Qualora emerga un quadro ambientale conoscitivo differente rispetto al modello concettuale del sito, le procedure amministrative sono conseguentemente aggiornate.

ALLEGATO (articolo 2, comma 1, lettera d)

Requisiti tecnico-costruttivi che devono essere contestualmente presenti:

- 1) scavo di progetto di profondità non superiore a 1,5 m dal piano di campagna;

gli scavi non devono interessare la porzione satura dell'acquifero.



Il limite di profondità pari a 1,5 m di scavo di progetto può essere aumentato di ulteriori 50 cm nel caso di esecuzione di opere lineari



nell'orizzonte saturo del terreno è consentito l'inserimento di elementi puntuali (es. plinti 1,5x1,5 m max) o fondazioni su pali sufficientemente distanziati tali da non interferire in maniera significativa con il deflusso delle acque sotterranee

- 2) Interventi/opere con area di intervento non superiore al 15 per cento della parte del lotto (intero sito) non occupata da strutture ed infrastrutture edilizie permanenti e comunque non superiori a 2500 mq.



La condizione n. 2 non si applica:

- a) alle opere lineari di cui all'articolo 242 -ter , comma 1, D.Lgs n. 152 del 2006;
- b) agli impianti fotovoltaici sino a 10 MW nonché alle opere connesse;
- c) alle unità sperimentali per la produzione di idrogeno in aree industriali dismesse.

Requisiti ambientali:

Le indagini necessarie a verificare i requisiti ambientali, eseguite prima della realizzazione degli interventi/ opere, devono essere sufficientemente rappresentative dell'estensione dell'area di intervento.

Ai fini della dimostrazione dei requisiti ambientali, per ogni sondaggio/saggio di scavo i campioni sono prelevati alle seguenti profondità:

- un campione rappresentativo del primo metro di profondità;
- un campione di terreno rappresentativo della quota di progetto del fondo scavo prevista per l'intervento/opera;
- un campione di terreno rappresentativo della **frangia capillare** qualora la stessa sia rinvenibile ad una profondità inferiore ai 5 metri dal piano campagna.

Per soggiacenza della falda maggiore di 5 m, l'indagine può arrestarsi con il prelievo di un campione alla profondità di 5 m.

La presenza di sostanze volatili nei terreni in concentrazione superiore alla concentrazione soglia di contaminazione in relazione alla destinazione d'uso (CSC) impone che siano previste in fase progettuale/esecutiva misure di mitigazione volte a tutelare i lavoratori e fruitori dell'area, ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008.

I requisiti ambientali non possono ritenersi rispettati qualora le indagini condotte rilevino, a qualsiasi profondità, la presenza di rifiuti

All'esito della fase di caratterizzazione dell'area di intervento, i requisiti ambientali si intendono rispettati nei seguenti casi:

Tabella 1

CASO	[C] Alla profondità del fondo scavo di progetto	[C] In frangia capillare	NOTE/PRESCRIZIONI
CASO 1	<CSC	<CSC	L'intervento/opera non insiste su volumi di terreno potenzialmente contaminato, ovvero per i suoli risulta conforme alle CSR approvate ai sensi dell'articolo 242, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006, e l'intervento da realizzare, per le sue caratteristiche, non modifica il modello concettuale definitivo approvato.
CASO 2	<CSC	>CSC	L'intervento/opera: a) non deve interessare la frangia capillare e il suo stato di potenziale contaminazione o contaminazione in profondità; b) non deve prevedere la presenza prolungata dell'uomo. Qualora le concentrazioni superiori alle CSC siano riferibili a sostanze volatili, in fase progettuale/esecutiva dell'opera devono essere previste misure di mitigazione volte a tutelare i lavoratori e fruitori dell'area.
CASO 3	>CSC	<CSC	I valori di concentrazione sono stati riportati al di sotto delle CSC mediante le procedure semplificate di cui all'allegato 4, titolo V, parte quarta, del decreto legislativo n. 152 del 2006, rimuovendo le sorgenti secondarie afferenti all'insaturo (1° caso).

[C] – concentrazione riscontrata

CSC – concentrazione soglia di contaminazione in relazione alla destinazione d'uso

CSR – concentrazione soglia di rischio

Art. 9 Procedure per la valutazione delle interferenze

1. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica esprime la valutazione di cui all'articolo 8 nell'ambito dei procedimenti di approvazione e autorizzazione degli interventi e, ove prevista, nell'ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale.
2. Gli elementi conoscitivi delle matrici ambientali del sito e, con un maggior dettaglio, dell'area di intervento, sono acquisiti:
 - a) secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 2, lettere a) e b) del presente regolamento, per le **tipologie di interventi e opere previste dall'articolo 242-ter, comma 1**, del decreto legislativo n. 152 del 2006;
 - b) mediante i risultati **dell'analisi di rischio sito** specifica approvati ai sensi dell'articolo 252, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006, per tutte le altre tipologie di interventi e opere da realizzare nei siti già caratterizzati.
3. Fuori dei casi di cui al comma 1, il proponente presenta l'istanza, corredata della necessaria documentazione tecnica, al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. In tal caso il procedimento si conclude nel termine **di sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza**, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 7, della legge n. 241 del 1990.
4. Ricevuta l'istanza di cui al comma 3, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica la trasmette senza indugio al Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA), all'Istituto superiore di sanità (ISS), all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel caso di attività produttive in esercizio, e all'Azienda sanitaria locale (ASL) competente.
5. Per **l'istruttoria tecnica** si applica l'articolo 252, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Art. 10 Criteri per la valutazione delle interferenze

Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica effettua la valutazione di cui all'articolo 8 tenendo conto, in particolare, dei seguenti criteri:

- a) tipologia, funzione, estensione, localizzazione e amovibilità degli interventi e delle opere, soggiacenza della falda;**
- b) compatibilità degli interventi e delle opere con il progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente in corso, **ove esistenti**;**
- c) compatibilità degli interventi e delle opere con le tecnologie di bonifica applicabili in relazione alla contaminazione accertata**

Art. 11. Modalità di controllo

1. Fermi restando i compiti di vigilanza e controllo stabiliti dalle norme vigenti, le funzioni di controllo in merito al rispetto delle disposizioni del presente regolamento sono esercitate dalla **provincia e dall'Agenzia regionale di protezione ambientale** territorialmente competenti, **dandone comunicazione al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica**. L'Agenzia regionale verifica, in particolare, anche mediante ispezioni, prelievi ed analisi, i requisiti tecnico-costruttivi e ambientali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) .
2. La verifica in ordine alla **qualificazione degli interventi** e delle opere secondo le categorie di cui all'articolo 5 compete **all'Autorità procedente**.

Grazie per l'attenzione